


# GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI DA COMBUSTIBILE SOLIDO, LIQUIDO O GASSOSO PER IMPIANTI CENTRALI DI RISCALDAMENTO

Istruzioni per la prima verifica periodica  
ai sensi del d.m. 11 aprile 2011

2020



COLLANA **RICERCHE**



# GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI DA COMBUSTIBILE SOLIDO, LIQUIDO O GASSOSO PER IMPIANTI CENTRALI DI RISCALDAMENTO

**INAIL**

Istruzioni per la prima verifica periodica  
ai sensi del d.m. 11 aprile 2011

**2020**

## **Pubblicazione realizzata da**

### **Inail**

Dipartimento innovazioni tecnologiche  
e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici

### **Autori**

Fausto Di Tosto<sup>1</sup>, Valerio Galasso<sup>2</sup>

### **Collaborazioni**

Loriana Ricciardi<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Inail, Uot di Roma

<sup>2</sup> Inail, Uot di Taranto

<sup>3</sup> Inail, Dit

### **per informazioni**

**Inail** - Dipartimento innovazioni tecnologiche  
e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici  
via Roberto Ferruzzi, 38/40 - 00143 Roma  
dit@inail.it  
**www.inail.it**

© 2020 Inail

ISBN 978-88-7484-624-5

Gli autori hanno la piena responsabilità delle opinioni espresse nelle pubblicazioni, che non vanno intese come posizioni ufficiali dell'Inail.

Le pubblicazioni vengono distribuite gratuitamente e ne è quindi vietata la vendita nonché la riproduzione con qualsiasi mezzo. È consentita solo la citazione con l'indicazione della fonte.

## Premessa

L'articolo 71, comma 11, del d.lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive che le attrezzature di lavoro elencate nell'allegato VII al medesimo decreto siano sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

Inail è l'ente preposto all'effettuazione diretta o avvalendosi di soggetti pubblici o privati abilitati, della prima di tali verifiche, attraverso le unità operative territoriali che operano sull'intero territorio nazionale.

In tale contesto, considerati il ruolo di titolare della prima verifica periodica che il d.m. 11 aprile 2011 ha riconosciuto all'Istituto e la volontà di uniformare il comportamento delle proprie unità operative territoriali, il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (Dit) dell'Inail ha elaborato dei documenti che descrivono le modalità tecnico-amministrative per la conduzione della prima verifica periodica.

Nello specifico, il presente elaborato descrive le fasi di cui si compone l'attività tecnica di prima verifica periodica dei generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW.

Le istruzioni elaborate non costituiscono ovviamente un riferimento vincolante, ma vogliono piuttosto proporsi come esempio di armonizzazione su scala nazionale dell'approccio alla prima verifica periodica, definendo modalità per la conduzione dei controlli che possano essere di pratica utilità per tutti i soggetti coinvolti (soggetti abilitati e operatori di Asl/Arpa), anche al fine di garantire indicazioni e comportamenti coerenti all'utenza.

Carlo De Petris  
*Direttore del Dipartimento innovazioni  
tecnologiche e sicurezza degli impianti,  
prodotti e insediamenti antropici*



# Indice

<b>1. Introduzione</b>	<b>7</b>
<b>2. Campo d'applicazione</b>	<b>11</b>
<b>3. Comunicazione di messa in servizio/immatricolazione</b>	<b>13</b>
<b>4. Richiesta di prima verifica periodica</b>	<b>14</b>
<b>5. Riferimenti normativi</b>	<b>15</b>
<b>6. Dotazione dei dispositivi di sicurezza protezione e controllo</b>	<b>16</b>
A. Generalità per tutti gli impianti con vaso di espansione aperto	16
B. Generalità per tutti gli impianti con vaso di espansione chiuso	16
C. Impianti con generatori alimentati con combustibili solidi non polverizzati	16
D. Impianti con scambiatori di calore alimentati sul primario con fluidi a temperatura superiore a 110°C	18
F. Impianti con generatori di calore modulari	19
G. Impianti di cogenerazione	19
H. Impianti a pannelli solari	21
<b>7. Categorizzazione PED</b>	<b>22</b>
<b>8. Scheda tecnica</b>	<b>27</b>
<b>9. Verbale di prima verifica periodica</b>	<b>28</b>
Appendice - Liste di controllo	37
Appendice - Documentazione	40





## 1. Introduzione

L'allegato II al d.m. 11 aprile 2011 disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche, di cui all'art. 71, comma 11, del d.lgs. 81/08, delle attrezzature a pressione elencate nell'allegato VII al d.lgs. 81/08 e s. m. i.

Il datore di lavoro che esercisce attrezzature a pressione ricadenti tra quelle richiamate dall'allegato VII al d.lgs. 81/08 e s. m. i., deve:

- dare **comunicazione<sup>1</sup> di messa in servizio** dell'attrezzatura all'Inail - utilizzando la procedura telematica CIVA<sup>2</sup> - che provvede all'assegnazione di una matricola. Se l'attrezzatura/insieme non è esclusa/o dal controllo di messa in servizio, ai sensi dell'art. 5 del d.m. 329/04, prima di metterla/o in servizio si deve richiedere che venga sottoposta/o alla verifica di messa in servizio, ai sensi dell'art. 4 del d.m. 329/04;
- richiedere la **prima delle verifiche periodiche** all'Inail - utilizzando la procedura telematica CIVA; tale verifica è da effettuarsi secondo la periodicità di cui all'allegato VII al d.lgs. 81/08, che decorre **dalla data di messa in servizio dichiarata dal datore di lavoro**. La prima verifica periodica prevede, oltre ai controlli di sicurezza, la compilazione di una scheda tecnica<sup>3</sup> di identificazione dell'attrezzatura o dell'insieme, al fine di consentirne l'iscrizione nella banca dati informatizzata di cui all'art. 3, comma 1 del d.m. 11 aprile 2011;
- richiedere le **verifiche periodiche successive<sup>4</sup>** alla prima ai soggetti di cui al comma 13 dell'art. 71 del d.lgs. 81/08 e s. m. i., da effettuarsi sempre secondo la periodicità di cui all'allegato VII al d.lgs. 81/08;
- comunicare all'Inail - utilizzando la procedura telematica CIVA e alla ASL/ARPA competenti la **cessazione dell'esercizio, il trasferimento di proprietà e lo spostamento** (in quest'ultimo caso è anche necessario dichiarare una nuova messa

1 Tale comunicazione, che deve essere inviata anche all'ASL/ARPA competente, si configura come dichiarazione di messa in servizio, ai sensi dell'art. 6 del d.m.329/04. Per gli impianti considerati nelle presenti istruzioni operative occorre riferirsi al successivo paragrafo "Comunicazione di messa in servizio/immatricolazione".

2 Con la Circolare Inail n. 12 del 13 maggio 2019, Inail ha messo a disposizione dell'utenza la procedura telematica Inail di Certificazione e Verifica di Impianti e Attrezzature - CIVA che consente la gestione informatizzata dei servizi di immatricolazione e verifica delle attrezzature GVR (cfr. Appendice 2 - Documentazione).

3 Per gli impianti considerati nelle presenti istruzioni operative occorre riferirsi al successivo paragrafo "Scheda Tecnica".

4 Mentre la prima delle verifiche periodiche è di competenza Inail, per le verifiche periodiche successive il datore di lavoro ha la facoltà di rivolgersi alle Asl oppure ad altri soggetti abilitati, sempre secondo le modalità stabilite dal d.m.11 aprile 2011.

- in servizio dell'attrezzatura o dell'insieme), al fine di consentire l'aggiornamento della banca dati informatizzata;
- in caso di attrezzature o di insiemi comprendenti **membrature esercite in regime di scorrimento viscoso o di fatica oligociclica**, è necessario sottoporre tali attrezzature alle prescrizioni tecniche di controllo vigenti in materia; le autorizzazioni all'ulteriore esercizio sono rilasciate dall'Inail;
- conservare tutti i verbali delle verifiche effettuate (messe in servizio, verifiche periodiche e riparazioni) da esibire ai soggetti incaricati in sede di verifica. Tali verbali devono seguire l'attrezzatura/insieme nel caso di trasferimento di proprietà o spostamento dello stesso.

Secondo l'art. 6, lettera *d*) del d.m. 11 aprile 2011, per le attrezzature o gli insiemi a pressione, restano ferme le disposizioni previste dal d.m. 329/04 recante le *"norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93"*.

Dal combinato disposto del d.m. 11 aprile 2011 e del d.m. 329/04 discende quanto segue:

- restano ferme le esclusioni e le esenzioni dalle verifiche periodiche per le attrezzature di cui agli artt. 2 e 11 del d.m. 329/04;
- per effettuare verifiche con periodicità differenti da quelle di cui all'allegato VII al d.lgs. 81/08 o per richiedere l'utilizzo di tipologie d'ispezione alternative a quelle stabilite dalle norme, è possibile fare richiesta di deroga al Ministero dello sviluppo economico (art. 10, comma 5 del d.m. 329/04). Le suddette richieste possono essere autorizzate se sono tali da garantire un livello di protezione equivalente;
- la periodicità delle verifiche (art. 10, comma 3 del d.m. 329/04) deve essere anticipata qualora il fabbricante dell'attrezzatura abbia previsto, nel manuale d'uso e manutenzione, periodicità inferiori a quelle indicate dall'allegato VII al d.lgs. 81/08 e s. m. i. Fermi restando i limiti temporali previsti dalla normativa applicabile e quelli indicati dal fabbricante, le verifiche successive si devono eseguire entro i termini derivanti dai risultati dell'ultima verifica eseguita;
- la positiva attestazione risultante dalle verifiche effettuate consente la prosecuzione dell'esercizio delle attrezzature e degli insiemi verificati (art. 8, comma 2 del d.m. 329/04);
- ove la verifica evidenzia situazioni di criticità per l'esercizio, il soggetto incaricato alla stessa deve ordinare il divieto d'uso della attrezzatura (punto 4.8.1, allegato II al d.m. 11 aprile 2011);
- ove, anche a seguito di riparazioni, sostituzioni o modifiche, l'attrezzatura non dia garanzia di idoneo funzionamento, essa deve essere utilizzata a pressione atmosferica oppure essere demolita (punto 4.8.2, allegato II al d.m. 11 aprile 2011);
- la mancata esecuzione delle verifiche alle scadenze previste, indipendentemente dalle cause che l'hanno prodotta, comporta la messa fuori esercizio delle attrezzature interessate, sino all'espletamento, con esito positivo, da parte dei

soggetti preposti alla verifica, dell'attività di verifica omessa (art. 7 del d.m. 329/04).

La circolare n. 23 del 13 agosto 2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha specificato che la periodicità delle verifiche periodiche non è interrotta da periodi di inattività dell'attrezzatura di lavoro. Pertanto, se i termini previsti dall'allegato VII risultano trascorsi all'atto della riattivazione dell'attrezzatura di lavoro, si deve richiedere la verifica periodica prima del suo riutilizzo (cfr. Appendice 2 - Documentazione).

Nel presente documento si tratta specificatamente delle modalità di effettuazione della prima verifica periodica, compresa la redazione del relativo verbale, per le attrezzature a pressione del tipo *"generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW"*. Tali attrezzature appartengono al gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento, di cui al punto 1.1.3 dell'allegato II al d.m. 11 aprile 2011.

Le verifiche periodiche (art. 2 dell'allegato II al d.m. 11 aprile 2011) sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell'attrezzatura di lavoro, l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

L'istruzione operativa analizza gli elementi minimi che il verificatore deve prendere in considerazione nel corso della suddetta attività e, in appendice (cfr. Appendice 1- Liste di controllo), reca le liste di controllo, a carattere non esaustivo, degli elementi cui il verificatore deve prestare particolare attenzione durante l'effettuazione della prima verifica periodica.

Si riporta di seguito la periodicità di verifica, di cui all'allegato VII al d.lgs. 81/08, prescritta per le suddette attrezzature:

Attrezzatura	Intervento
Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kW	Verifica quinquennale

Per tale tipologia di attrezzature, per quanto attiene le modalità di installazione, vige in particolare il d.m. 1 dicembre 1975 *"Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione"* secondo il quale, a seguito della conformità al progetto approvato e del sopralluogo per l'accertamento di conformità dell'impianto, l'Inail rilascia, ai fini dell'immatricolazione, un libretto matricolare riportan-

te le caratteristiche dell'impianto<sup>5</sup>. Il libretto matricolare costituisce di fatto la **scheda tecnica** dell'impianto di cui al punto 3.1.3 dell'allegato II al d.m. 11 aprile 2011. Rientrano nelle attività previste dal d.m. 11 aprile 2011 unicamente gli impianti di riscaldamento asserviti ai cosiddetti "*processi produttivi*" secondo quanto riportato nella definizione di attrezzatura di lavoro di cui all'art. 69, comma 1 lettera a) del d.lgs. 81/08 ovvero "*qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro*", così come richiamato nella circolare n. 23 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 13 agosto 2012 e ribadito dalla successiva circolare n. 5 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 3 marzo 2015 (cfr. Appendice 2 - Documentazione).

Gli impianti di riscaldamento che hanno una potenzialità globale complessiva dei focolai superiore a 35 kW devono rispettare, qualora non certificati come insiemi ai sensi del d.lgs. 93/00, così come modificato dal d.lgs. 26/16, le prescrizioni della Raccolta R dell'Inail. In particolare, per gli impianti ove è stata presentata all'Inail denuncia prima del 1 marzo 2011, le norme tecniche di rispondenza sono quelle previste dal d.m. 1 dicembre 1975 - Raccolta R ed.1982. Viceversa, se la denuncia all'Inail è stata presentata a partire dal 1 marzo 2011, le norme tecniche di rispondenza sono quelle previste dalla Raccolta R ed. 2009 emanata dall'Inail.

---

5 Le specificazioni tecniche di cui al d.m. 1 dicembre 1975 non si applicano nel caso in cui gli impianti risultino certificati come insiemi, secondo quanto previsto dall'art. 1 del d.lgs.93/00, così come modificato dal d.lgs.26/16; in tal caso si applicano le modalità di verifica periodica secondo quanto previsto per gli insiemi, come riportato nell'apposita istruzione operativa "Insiemi".

## 2. Campo d'applicazione

Le presenti istruzioni operative si applicano agli impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione, con temperatura non superiore a 110°C, e potenza nominale massima complessiva dei focolai (o portata termica massima complessiva dei focolai) superiore a 116 kW.

Per impianto centrale di riscaldamento si intende uno o più circuiti idraulici ad acqua calda sotto pressione, con vaso di espansione aperto o chiuso, servito da generatore singolo o disposto in batteria, da generatore modulare, da scambiatore di calore, e funzionante con combustibili solidi, liquidi o gassosi o con sorgenti termiche con rischio di surriscaldamento (un impianto costituito da uno o più generatori di calore collegati a uno o più apparecchi utilizzatori).

Per generatori di calore soggetti si intendono le caldaie, a fuoco diretto o non, alimentate da combustibile solido, liquido, gassoso e gli scambiatori di calore il cui primario è alimentato da fluido avente temperatura superiore a 110°C<sup>6</sup>.

In particolare, gli impianti di riscaldamento possono essere distinti, a seconda della natura della sorgente termica di calore in:

1. generatori di calore con focolare a combustibile liquido, gassoso o solido polverizzato;
2. generatori di calore con focolare a combustibile solido non polverizzato;
3. scambiatori di calore alimentati con fluidi primari a temperatura superiore a 110°C;
4. generatori di calore con sorgenti termiche diverse, con rischio di surriscaldamento.

È importante notare che le presenti istruzioni operative sono relative alle verifiche di cui al punto 1.1.3 lettera a) punto 5 dell'allegato II al d.m. 11 aprile 2011.

Al riguardo si fa presente che, qualora le attrezzature siano assemblate sul luogo di impianto sotto la responsabilità di un installatore, il complesso che ne deriva può essere certificato come "insieme", qualora almeno un'attrezzatura, esclusi gli accessori di sicurezza e i generatori di calore non costruiti secondo la direttiva PED, risulti di categoria maggiore o uguale alla prima. In tal caso la valutazione dell'integrazione dell'insieme e della protezione dell'insieme contro il superamento dei

---

<sup>6</sup> In tal caso le indicazioni del presente documento si applicano al circuito secondario dello scambiatore di calore. Per quanto riguarda il circuito primario dovrà essere richiesta verifica periodica a parte.

limiti operativi permessi deve essere condotta in considerazione della più alta categoria della singola attrezzatura a pressione (esclusi gli accessori di sicurezza) costituente l'insieme PED.

Per comodità di trattazione si rimanda al capitolo "categorizzazione PED" per un riepilogo delle principali suddivisioni dei diversi componenti di un impianto di riscaldamento.

### 3. Comunicazione di messa in servizio/immatricolazione

Gli impianti di riscaldamento, a eccezione del caso di insiemi PED (*Pressure equipment directive 2014/68/UE*), vengono messi in servizio secondo quanto previsto dal d.m. 1 dicembre 1975; pertanto, gli adempimenti in materia di “comunicazione di messa in servizio” e di “immatricolazione”, di cui al d.m. 11 aprile 2011, si considerano assolti nell’ambito delle procedure di messa in servizio previste dal d.m. 1 dicembre 1975 stesso.

Nel caso in cui l’impianto/attrezzatura risulti certificato come insieme PED devono essere espletate le procedure riportate nell’apposita Istruzione Operativa “Insiemi”.

## 4. Richiesta di prima verifica periodica

Per gli impianti di riscaldamento con potenzialità superiore a 116 kW asserviti a un processo produttivo, il datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 71, comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., in conformità alla periodicità stabilita dall'allegato VII al medesimo decreto, deve provvedere a richiedere la prima delle verifiche periodiche dell'impianto utilizzando la **procedura telematica Inail di Certificazione e Verifica di Impianti e Attrezzature - CIVA** (cfr. Appendice 2 - Documentazione).

È utile che a tale richiesta il datore di lavoro alleggi copia del libretto Ispesl/Inail onde consentire una corretta identificazione dell'attrezzatura di lavoro.

Dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutti gli elementi previsti dalla sopra richiamata circolare inizia il computo dei quarantacinque giorni<sup>7</sup> entro i quali l'Inail può intervenire, effettuando direttamente la verifica oppure incaricando la Asl o l'Arpa, laddove siano stati stipulati accordi ai sensi dell'art. 2, comma 3 del d.m. 11 aprile 2011, o affidando il servizio al soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro nella richiesta e scelto negli elenchi regionali Inail, reperibili sul portale Inail al seguente link: <https://www.inail.it/cs/internet/servizi-per-te/altri-utenti/soggetti-abilitati-alla-verifica-impianti.html>

---

<sup>7</sup> I termini temporali sono stati ridotti da sessanta a quarantacinque giorni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. GU n. 255 del 30/10/2013).



## 5. Riferimenti normativi

Gli impianti di riscaldamento che hanno una potenzialità globale complessiva dei focolai superiore a 116 kW devono rispettare, qualora non in contrasto con quanto indicato nelle istruzioni per l'uso, le prescrizioni della Raccolta R:

- Raccolta R - Edizione 1982: *Specificazioni tecniche applicative del Titolo II del d.m. 1.12.75;*
- Raccolta R - Edizione 2009: *Specificazioni tecniche applicative del Titolo II del d.m. 1.12.75.*

Le norme UNI di riferimento sono le seguenti:

- UNI 10412-1:2006 - *Impianti di riscaldamento ad acqua calda. Parte 1: Requisiti specifici per impianti con generatori di calore alimentati da combustibili liquidi, gassosi, solidi polverizzati o con generatori di calore elettrici;*
- UNI EN 12828:2014 - *Impianti di riscaldamento negli edifici. Progettazione dei sistemi di riscaldamento ad acqua;*
- UNI 8364:2007 - *Impianti di riscaldamento ad acqua calda alimentati da combustibili liquidi, gassosi, solidi polverizzati aventi potenzialità termica del focolare maggiore di 35kW e destinati ad usi civili.*

## 6. Dotazione dei dispositivi di sicurezza protezione e controllo

Di seguito si riportano le principali dotazioni dei dispositivi di sicurezza, protezione e controllo a corredo dei diversi tipi di generatori di calore individuati nella Raccolta R - edizione 2009.

### A. Generalità per tutti gli impianti con vaso di espansione aperto

Gli impianti con vaso di espansione aperto devono essere provvisti di:

- a) vaso di espansione aperto;
- b) tubo di sicurezza;
- c) tubo di carico;
- d) termostato di regolazione;
- e) termostato di blocco;
- f) termometro, con pozzetto per termometro di controllo;
- g) manometro, con rubinetto a flangia per manometro di controllo;
- h) dispositivo di protezione livello minimo.

Qualora i generatori non siano provvisti di tutti i dispositivi, quelli mancanti possono essere installati sulla tubazione di mandata del generatore entro una distanza, all'esterno del mantello, non superiore ad 1 metro.

Tali generatori devono rispondere in dettaglio a quanto contenuto nel Cap.R.3.A. della Raccolta R.

### B. Generalità per tutti gli impianti con vaso di espansione chiuso

Gli impianti con vaso di espansione chiuso devono essere provvisti di:

- a) valvola di sicurezza;
- b) valvola di intercettazione del combustibile oppure valvola di scarico termico;
- c) vaso di espansione chiuso;
- d) termostato di regolazione;
- e) termostato di blocco;
- f) pressostato di blocco;
- g) termometro, con pozzetto per termometro di controllo;
- h) manometro, con rubinetto a flangia per manometro di controllo;
- i) dispositivo di protezione pressione minima.

Qualora i generatori non siano provvisti di tutti i dispositivi, quelli mancanti possono essere installati sulla tubazione di mandata del generatore entro una distanza, all'esterno del mantello, non superiore ad 1 metro.

Tali generatori devono rispondere in dettaglio a quanto contenuto nel Cap.R.3.B. della Raccolta R.

## **C. Impianti con generatori alimentati con combustibili solidi non polverizzati**

### ***C.1 Impianti a vaso di espansione aperto***

I generatori di calore alimentati con combustibile solido non polverizzato, installati in impianti del tipo a vaso di espansione aperto devono essere provvisti di:

- a) vaso di espansione aperto;
- b) tubo di sicurezza;
- c) tubo di carico;
- d) dispositivo di allarme acustico;
- e) dispositivo di arresto dell'immissione dell'aria comburente;
- f) termometro, con pozzetto per termometro di controllo;
- g) manometro, con flangia per manometro di controllo;
- h) dispositivo di protezione livello minimo.

Tali generatori devono rispondere in dettaglio a quanto contenuto nel Cap.R.3.C. della Raccolta R.

### ***C.2 Impianti a vaso di espansione chiuso***

I generatori di calore alimentati con combustibile solido non polverizzato, installato negli impianti del tipo a vaso di espansione chiuso devono essere provvisti di:

- a) vaso di espansione chiuso;
- b) valvola di sicurezza;
- c) termometro con pozzetto per termometro di controllo;
- d) manometro, con flangia per manometro di controllo;
- e) pressostato di blocco a riarmo manuale;
- f) allarme acustico e ottico;
- g) un dispositivo di limitazione della temperatura a riarmo automatico;
- h) un dispositivo di limitazione della temperatura di sicurezza a riarmo manuale;
- i) per sistemi di combustione a disinserimento parziale deve essere installato un dispositivo di dissipazione della potenza residua;
- j) dispositivo di protezione pressione minima.

Tali generatori devono rispondere in dettaglio a quanto contenuto nel Cap.R.3.C. della Raccolta R.

## **D. Impianti con scambiatori di calore alimentati sul primario con fluidi a temperatura superiore a 110°C**

### ***D.1 Impianti a vaso aperto***

Gli scambiatori di calore degli impianti con vaso di espansione aperto devono essere provvisti di:

- a) vaso di espansione aperto;
- b) tubo di sicurezza;
- c) tubo di carico;
- d) termostato di regolazione;
- e) termostato di blocco;
- f) termometro con pozzetto per termometro di controllo;
- g) manometro con attacco per manometro di controllo;
- h) Dispositivo di protezione livello minimo.

Tali generatori devono rispondere in dettaglio a quanto contenuto nel Cap.R.3.D. della Raccolta R.

### ***D.2 Impianti a vaso chiuso***

Gli scambiatori di calore degli impianti con vaso di espansione chiuso devono essere provvisti di:

- a) valvola di sicurezza;
- b) vaso di espansione chiuso;
- c) termostato di regolazione;
- d) termostato di blocco;
- e) termometro con pozzetto per termometro di controllo;
- f) manometro con attacco per manometro di controllo;
- g) valvola di intercettazione combustibile o valvola di scarico termico;
- h) dispositivo di protezione pressione minima.

In alternativa alle valvole previste al punto g) può essere installata la valvola di intercettazione del fluido primario ad azione positiva, o sistema di intercettazione del fluido primario, accettato dall'Inail ed accompagnata dal verbale di taratura Inail.

Tali generatori devono rispondere in dettaglio a quanto contenuto nel Cap.R.3.D. della Raccolta R.

## **F. Impianti con generatori di calore modulari**

Sinteticamente un generatore di calore modulare è costituito da uno o più moduli termici predisposti dal fabbricante per funzionare singolarmente o contemporaneamente collegati ad un unico circuito idraulico.

La caratteristica principale di tale generatore è che i dispositivi di sicurezza, protezione e controllo, compreso il sistema di espansione di cui ai cap.R.3.A. e cap. R.3.B., qualora non installati all'interno del mantello di rivestimento, devono essere installati sulla tubazione di mandata, immediatamente a valle dell'ultimo modulo, entro una distanza, all'esterno del mantello, non superiore a 1 metro, sempreché la temperatura e la pressione raggiunta nei singoli moduli non superi i rispettivi valori di targa.

Tali generatori devono rispondere in dettaglio a quanto contenuto nel Cap.R.3.F. della Raccolta R.

## **G. Impianti di cogenerazione**

### ***G.1 Impianti a vaso aperto***

Gli scambiatori di calore degli impianti con vaso di espansione aperto devono essere provvisti di:

- a) vaso di espansione aperto;
- b) tubo di sicurezza;
- c) tubo di carico;
- d) termostato di regolazione;
- e) termostato di blocco;
- f) termometro con pozzetto per termometro di controllo;
- g) manometro con attacco per manometro di controllo;
- h) dispositivo di protezione livello/pressione minimo.

I dispositivi di cui ai punti e) ed h), devono operare l'interruzione dell'apporto di calore allo scambiatore.

Tali generatori devono rispondere in dettaglio a quanto contenuto nel Cap.R.3.G. della Raccolta R.

### ***G.2 Impianti a vaso chiuso***

I circuiti secondari di acqua calda degli impianti con vaso di espansione chiuso devono essere provvisti di:

- a) valvola di sicurezza;

- b) vaso di espansione chiuso;
- c) termostato di regolazione;
- d) termostato di blocco;
- e) termometro con pozzetto per termometro di controllo;
- f) manometro con attacco per manometro di controllo;
- g) valvola di intercettazione combustibile o valvola di scarico termico;
- h) dispositivo di protezione pressione minima.

In alternativa alle valvole previste al punto g) può essere installata la valvola di intercettazione del fluido primario ad azione positiva, o sistema di intercettazione del fluido primario, accettato dall'Inail.

Il sistema di intercettazione del fluido primario, nel caso in cui questo sia costituito dai gas di combustione del cogeneratore, sarà costituito da un complesso di serrande/valvole che, qualora la temperatura di mandata sul circuito secondario ad acqua calda sia maggiore o uguale alla temperatura nominale di intervento, convogli il fluido primario (gas di scarico) direttamente al camino by-passando lo scambiatore a recupero.

L'apparato in questione, indipendente dal sistema di regolazione della temperatura dello scambiatore, sarà costituito da:

1. n.1 serranda/valvola lato fumi provvista di comando di azionamento, posizionario, trasmettitore di posizione e finecorsa aperto/chiuso;
2. n.1 serranda/valvola lato by-pass provvista di comando di azionamento, posizionario, trasmettitore di posizione e finecorsa aperto/chiuso;
3. quadro di comando/controllo;
4. termostato di blocco (indipendente dal termostato di cui al punto d).

L'apparato, ad azionamento elettrico/pneumatico/idraulico deve rispondere ai seguenti principi di base:

- a) sistema di serrande/valvole con doppio interblocco elettrico o interblocco elettromeccanico;
- b) posizionamento in sicurezza in caso di mancanza di alimentazione elettrica/pneumatica/idraulica del sistema di azionamento;
- c) posizionamento in sicurezza in caso di rottura o scollegamento dell'elemento sensibile del termostato;
- d) ripristino manuale del sistema a seguito dell'intervento;
- e) generazione di allarme ottico/acustico a quadro.

Il sistema deve essere preventivamente accettato secondo quanto previsto al punto 7 del cap. R.2.A.

Tali generatori devono rispondere in dettaglio a quanto contenuto nel cap.R.3.G. della Raccolta R.

## **H. Impianti a pannelli solari**

### ***H.1 Impianti a vaso aperto***

Gli scambiatori di calore degli impianti con vaso di espansione aperto devono essere provvisti di:

- a) vaso di espansione aperto;
- b) tubo di sicurezza;
- c) tubo di carico;
- d) termostato di regolazione;
- e) termostato di blocco;
- f) termometro con pozzetto per termometro di controllo;
- g) manometro con attacco per manometro di controllo;
- h) dispositivo di protezione livello minimo.

### ***H.2 Impianti a vaso chiuso***

Gli scambiatori di calore degli impianti con vaso di espansione chiuso devono essere provvisti di:

- a) vaso di espansione chiuso;
- b) valvola di sicurezza;
- c) valvola di scarico termico;
- d) sistema o termostato di regolazione della temperatura;
- e) termostato di blocco;
- f) termometro con pozzetto per termometro di controllo;
- g) manometro con attacco per manometro di controllo;
- h) dispositivo di protezione pressione minima.

In alternativa alla valvola prevista al punto c) può essere installata la valvola di intercettazione del fluido primario autoazionata, conforme a quanto previsto dal Cap.R.2.A. punto 5, ad eccezione dei bollitori con resistenza elettrica incorporata, per i quali il dimensionamento della valvola di scarico termico deve tener conto anche della potenza fornita dalla resistenza elettrica.

Tali generatori devono rispondere in dettaglio a quanto contenuto nel cap.R.3.H. della Raccolta R.

## 7. Categorizzazione PED

Gli impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione trattati nelle presenti istruzioni sono eserciti (dal lato utilizzazione) a temperatura non superiore a 110°C, sebbene taluni componenti dell'impianto possano raggiungere temperature superiori (primari di scambiatori, collettori solari). Detti componenti sono categorizzati secondo il d.lgs. 93/00 e s.m.i. e per essi valgono le considerazioni seguenti.

Ai sensi del d.lgs. 93/00, così come modificato dal d.lgs. 26/16, e dalla linea guida *Guidelines related to the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU* al punto GL B-13, un'attrezzatura contenente acqua, esposta a qualsiasi forma di riscaldamento e soggetta a rischio di surriscaldamento, qualora sia destinata a produrre vapore o acqua surriscaldata a temperatura maggiore di 110 °C deve essere classificata tenendo conto della tabella 5 dell'allegato 2 della direttiva PED.

In tutti gli altri casi verrà considerata comunque un recipiente (cfr. GL B-06) e sarà classificata secondo le tabelle 2 e 4 dello stesso allegato, a seconda che contenga acqua o comunque un fluido del gruppo 2 la cui tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile sia maggiore o minore di 0,5 bar relativi.

Inoltre secondo la linea guida GL B-22, se la temperatura di progetto è scelta tenendo in considerazione la più alta temperatura raggiunta in tutte le condizioni prevedibili, non solo dal fluido contenuto ma anche dal materiale, il rischio di surriscaldamento non esiste (cfr. GL B-22).

I fluidi presi in considerazione possono essere eserciti nei diversi stati fisici previsti ovvero:

1. gas compressi, liquefatti o disciolti;
2. vapori;
3. liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile superiore a 0,5 bar oltre la pressione atmosferica normale (1,013 bar);
4. liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 bar oltre la pressione atmosferica normale (1,013 bar).

Negli impianti di riscaldamento ordinari, così come nei secondari degli scambiatori di calore soggetti alla Raccolta R (acqua a temperatura inferiore a 110 °C), il fluido risulta essere nello stato fisico di cui al precedente punto 4; viceversa nei primari degli scambiatori di calore e in alcuni collettori solari il fluido può risultare rispondente agli altri stati fisici previsti.

Per quel che riguarda la classificazione degli scambiatori di calore, questa deve essere eseguita per ogni lato di scambio termico.



Di seguito si riepilogano le principali configurazioni possibili e si riportano le tabelle della PED, così come annesse al d.lgs. 26/16.

Attrezzatura	Fluido	n. Tabella della PED
Generatore di calore	Acqua	4
Pannello solare Rsurriscauld.	Acqua + glicole	5
Pannello solare $T_{max} > 110^{\circ}C$	Acqua + glicole	2
Pannello solare $T_{max} \leq 110^{\circ}C$	Acqua + glicole	4
Scambiatore di calore Primario	Gas, vapori, liquidi surriscaldati	2
Scambiatore di calore Secondario	Acqua	4
Vaso di espansione	Aria/Azoto	2
Tubazioni	Acqua	9
Valvole (non di sicurezza)	Acqua	9




Figura 1: Tabella 2 della PED per classificare vasi di espansione e primario di scambiatori<sup>8</sup>

8 Recipienti destinati a gas, gas disciolti sotto pressione, vapori e liquidi la cui tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile è superiore di almeno 0,5 bar alla pressione atmosferica, comunque classificabili tra i fluidi del gruppo 2.




Figura 2: Tabella 4 della PED per classificare generatori di calore quando non esclusi, secondario di scambiatori<sup>9</sup>.




Figura 3: Tabella 5 della PED per classificare pannelli solari<sup>10</sup> con rischio di surriscaldamento<sup>11</sup>.

- 9 Recipienti destinati a liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 oltre la pressione atmosferica normale (1013 mbar), comunque classificabili tra i fluidi del gruppo 2.
- 10 Attrezzature a pressione a focolare o altro tipo di riscaldamento, con rischio di surriscaldamento, destinate alla generazione di vapore o acqua surriscaldata a temperature superiori a 100° C.
- 11 Se la temperatura di progetto non è scelta tenendo in considerazione la più alta temperatura raggiunta in tutte le condizioni prevedibili, non solo dal fluido contenuto ma anche dal materiale, il rischio di surriscaldamento esiste.




Figura 4: Tabella 2 della PED per classificare pannelli solari<sup>12</sup> con  $T_s > 110 \text{ °C}$ <sup>13</sup>




Figura 5: Tabella 4 della PED per classificare pannelli solari<sup>14</sup> con  $T_s \leq 110 \text{ °C}$  senza rischio di surriscaldamento<sup>15</sup>

12 Recipienti destinati a gas, gas disciolti sotto pressione, vapori e liquidi la cui tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile è superiore di almeno 0,5 bar alla pressione atmosferica, comunque classificabili tra i fluidi del gruppo 2.

13 Le tubazioni sul lato utenza sono escluse dal d.lgs. 93/00.

14 Recipienti destinati a liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 oltre la pressione atmosferica normale (1013 mbar), comunque classificabili tra i fluidi del gruppo 2.

15 In questo caso la Raccolta R non è applicabile.




Figura 6: Tabella 7 della PED per classificare tubazioni del circuito solare<sup>16</sup> con  $T_s > 110$  °C.




Figura 7: Tabella 9 della PED per classificare tubazioni del circuito solare<sup>17</sup> con  $T_s \leq 110$  °C<sup>18</sup>

- 16 Tubazioni destinate a gas, liquefatti, gas disciolti sotto pressione, vapore e liquidi la cui tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile è superiore di 0,5 bar alla pressione atmosferica normale (1013 mbar), comunque classificabili tra i fluidi del gruppo 2.
- 17 Tubazioni destinate a contenere liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 bar oltre la pressione atmosferica normale (1013 mbar), comunque classificabili tra i fluidi del gruppo.
- 18 In questo caso la Raccolta R non è applicabile.

## 8. Scheda tecnica

Contrariamente alle altre tipologie di attrezzature rientranti nell'Allegato VII del d.lgs. 81/08, per gli impianti di riscaldamento ordinari (riferiti al d.m. 1 dicembre 1975) così come nei secondari degli scambiatori di calore soggetti alla Raccolta R (acqua a temperatura inferiore a 110 °C), non è prevista la redazione della scheda tecnica.

I dati costitutivi degli impianti di riscaldamento possono essere reperiti nel libretto matricolare di impianto che costituisce di fatto la scheda tecnica dell'impianto di cui al punto 3.1.3 dell'Allegato II al d.m. 11 aprile 2011.

Detta scheda deve essere invece predisposta per le eventuali parti di impianto non soggette alla Raccolta R (es. nei primari degli scambiatori di calore, alcuni collettori solari etc.) che seguiranno comunque quanto previsto nelle relative istruzioni operative relative alle attrezzature di cui al punto 1.1.3 lettera a) numeri 1, 2, 3 dell'Allegato II al d.m. 11 aprile 2011.

La scheda deve essere inoltre predisposta nel caso in cui l'impianto sia stato certificato come insieme PED; in tal caso devono essere espletate le procedure riportate nell'apposita Istruzione Operativa "Insiemei".

## 9. Verbale di prima verifica periodica

Gli impianti di riscaldamento centralizzati con generatore di calore di potenzialità al focolare superiore a 116 kW devono rispettare, qualora non in contrasto con quanto indicato nelle istruzioni per l'uso, le prescrizioni della Raccolta R dell'Inail. Preliminarmente occorre:

- esaminare le istruzioni di sicurezza presenti nei manuali d'uso dei diversi componenti costituenti l'impianto;
- accertare che il conduttore dell'impianto sia idoneo all'assistenza durante le operazioni di verifica<sup>19</sup>;
- accertare la presenza di eventuali pericoli ambientali pregiudizievoli alle operazioni di verifica;
- indossare i necessari dispositivi di protezione individuali.

La prima verifica periodica consiste in<sup>20</sup>:

- accertamento della corrispondenza tra le indicazioni rilevate nel libretto matricolare e nelle eventuali istruzioni d'uso e le condizioni effettivamente riscontrate al momento del sopralluogo, sia per quanto attiene la configurazione dell'impianto che per quanto riguarda i dispositivi di sicurezza, protezione e controllo presenti (riscontro dei dati di targa dei generatori di calore e dei dispositivi di sicurezza, protezione e controllo);
- verifica della corrispondenza delle matricole rilasciate dall'Ispepl o dall'Inail all'atto della dichiarazione di messa in servizio con quelle presenti sull'impianto e sulle eventuali attrezzature certificate secondo il d.lgs. 93/2000, così come modificato dalla d.lgs. 26/2016;
- constatazione della rispondenza delle condizioni di installazione, di esercizio e di sicurezza con quanto indicato nella relativa dichiarazione di messa in servizio di cui all'art. 6 del d.m. 329/04;
- controllo della corretta applicazione delle istruzioni per l'uso dei diversi componenti costituenti l'impianto;
- valutazione dello stato di manutenzione e conservazione dei principali componenti dell'impianto;

---

<sup>19</sup> Per le operazioni di verifica il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto e i mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione.

<sup>20</sup> Per gli impianti di riscaldamento non è prevista la verifica interna e di integrità.

- controllo della funzionalità dei dispositivi di sicurezza e protezione installati (eventualmente: valvola di sicurezza, valvola di scarico termico, valvola di intercettazione del combustibile, pressostato di blocco, termostato di blocco, termostato di regolazione, dispositivi di sicurezza livello/pressione minima). Detti controlli possono essere effettuati con prove a banco, con simulazioni oppure, ove non pregiudizievoli per le condizioni di funzionamento, in esercizio. In particolare per le valvole di sicurezza il controllo può consistere nell'accertamento di avvenuta taratura entro i limiti temporali stabiliti dal fabbricante e, comunque, entro 5 anni.
- riscontro dell'esistenza del vaso di espansione e dell'eventuale tubo di sicurezza;
- rilascio del verbale di prima verifica periodica dell'impianto e dei vasi di espansione, qualora questi ultimi non risultino esclusi dall'obbligo dell'effettuazione delle verifiche periodiche ai sensi dell'art. 11 del d.m. 329/04;
- accertamento che lo scarico dei dispositivi di sicurezza avvenga in modo da non arrecare danni alle persone.


Durante la verifica devono altresì essere riscontrati tutti gli eventuali interventi di riparazione/modifica intercorsi accertandone l'avvenuto rispetto secondo le indicazioni della Raccolta R.

Qualora vengano riscontrate varianti al progetto approvato e risultino, a giudizio del verificatore, più favorevoli agli effetti della sicurezza, l'esito degli accertamenti potrà essere considerato favorevole. Il verificatore ha in ogni caso la facoltà di richiedere l'aggiornamento del progetto.

La verifica termina con l'acquisizione in copia della certificazione di costruzione e di taratura dei dispositivi di sicurezza, qualora diversi da quelli riscontrati in sede di rilascio del libretto matricolare.

Di seguito si riportano il formato di un verbale di prima verifica periodica dell'impianto di riscaldamento (A) e di un vaso di espansione (B).

## A. Verbale Impianto di riscaldamento

 <small>ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO</small>		<small>TIMBRO SOGGETTO ABILITATO CHE EFFETTUA LA VERIFICA PERIODICA</small>
UNITÀ OPERATIVA TERRITORIALE DI CERTIFICAZIONE, VERIFICA E RICERCA DI _____		
<b>VERBALE DI VERIFICA PERIODICA</b> (D.lgs. 81/2008 art. 71, comma 11 e Allegato VII)		
Il giorno	riportare l'indicazione del giorno in cui si è conclusa la verifica presso l'utilizzatore	
il sottoscritto	indicare il nome e cognome del verificatore che ha condotto la verifica	
ha provveduto alla: <input checked="" type="checkbox"/> prima verifica periodica <input type="checkbox"/> verifica periodica (successiva alla prima)		specificare che trattasi di prima verifica periodica
dell'impianto centrale di riscaldamento ad acqua calda matricola:	indicare la matricola dell'impianto assegnata dall'Inail all'atto della comunicazione di messa in servizio/immatricolazione	
installatore:	indicare la ragione sociale della Ditta, ovvero nome e cognome della persona fisica che ha installato l'impianto	
Installato nello stabilimento della Ditta:	indicare la ragione sociale della Ditta, ovvero nome e cognome della persona fisica, presso cui è installato l'impianto. Nel caso in cui tale dato non coincida con il datore di lavoro, specificare anche ragione sociale e sede legale di quest'ultimo	
Comune:	indicare il comune presso cui si trova l'impianto	
Via e n.:	indicare l'indirizzo completo presso il quale risulta presente l'impianto	



ed ha rilevato quanto segue:

1) CONFIGURAZIONE E DATI TECNICI RILEVATI AL MOMENTO DELLA VERIFICA:

**CARATTERISTICHE DEI GENERATORI FACENTI PARTE DELL'IMPIANTO**

N° d'ord.	Tipo Generatori (*)	Costruttore	Numero di fabbrica	Pressione max di esercizio (bar)	Tipo Combustibile (**)	Potenzialità del focolare (kW)
1)	Riportare il codice relativo al generatore	Nome del Costruttore del generatore (dato di targa)	Numero di fabbrica del generatore (dato di targa)	Pressione massima di esercizio del generatore (dato di targa)	Riportare il codice relativo all'alimentazione del generatore	Riportare la potenzialità al focolare del singolo generatore
2)	" "	" "	" "	" "	" "	" "
3)	" "	" "	" "	" "	" "	" "
4)	" "	" "	" "	" "	" "	" "
5)	" "	" "	" "	" "	" "	" "
Potenzialità globale dell'impianto						Riportare la somma delle potenzialità al focolare dei generatori

(\*) Codici: A = a tubi d'acqua, F = a tubi di fumo, G = ad elementi di ghisa, V = altri tipi

(\*\*) Codici: 1 = carbon fossile, 2 = olio combustibile, 3 = gasolio, 4 = metano, 5 = gas di città, 6 = GPL, 9 = altro tipo

<b>Matricole dei vasi</b>	indicare le matricole assegnate dall'Inail all'atto della comunicazione di messa in servizio/immatricolazione
<p>Impianti di riscaldamento centralizzati con generatore di calore di potenzialità superiore a 116 kW (per periodica o prima periodica)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> gli impianti rispettano, qualora non certificati come insieme, le prescrizioni della Raccolta R dell'Ispe/Inail</p>	Barrare la casella

2) **REGOLARITÀ E FUNZIONALITÀ DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:**

Accessori di sicurezza: valvole di sicurezza, dischi di rottura, ecc.	Indicare marca, modello, certificazione/omologazione, taratura, criteri di scelta, conformità alle istruzioni uso, esito verifica di funzionalità, esito verifica che lo scarico dei dispositivi di sicurezza non arrechi danni alle persone
Dispositivi di controllo: manometri, termometri, indicatori di livello, ecc.:	Indicare marca, modello, certificazione/omologazione, fondo scala, criteri di scelta, conformità alle istruzioni uso, esito verifica di funzionalità
Dispositivi di regolazione: pressostati, termostati, ecc.:	Indicare marca, modello, certificazione/omologazione, taratura, criteri di scelta, conformità alle istruzioni uso, esito verifica di funzionalità
Altri accessori rilevanti:	Indicare marca, modello, criteri di scelta, conformità alle istruzioni uso

3) **STATO DI CONSERVAZIONE**

Lo stato di conservazione risulta:	indicare lo stato di conservazione dell'impianto per quanto rilevabile a vista
------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

4) **OSSERVAZIONI:**

Indicare eventuali elementi ritenuti significativi rilevati nel corso della verifica non contemplati in altre sezioni del verbale.

**ESITO DELLA VERIFICA**

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale,

lo stato di funzionamento      Barrare la casella

lo stato di conservazione      Barrare la casella

del suddetto impianto:


- risulta adeguato ai fini della sicurezza
- non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi:

Prendendo in esame gli aspetti considerati nel presente verbale il verificatore è chiamato a stabilire l'adeguatezza o meno, ai fini della sicurezza, dell'impianto, esplicitando in caso di esito negativo, in maniera puntuale, le motivazioni di tale giudizio

Luogo e data:      Indicare località e data in cui si è conclusa la verifica

Firma del Datore di lavoro o suo rappresentante	Verificatore Nome, Cognome e Qualifica Firma
Apporre timbro e firma per esteso del datore di lavoro o suo rappresentante	Apporre timbro e firma per esteso del verificatore
Data della prossima verifica	Indicare la data prevista della prossima verifica

**B. Verbale del vaso di espansione**

 <small>ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO</small>		<small>TIMBRO SOGGETTO ABILITATO CHE EFFETTUA LA VERIFICA PERIODICA</small>
UNITÀ OPERATIVA TERRITORIALE DI CERTIFICAZIONE, VERIFICA E RICERCA DI _____		
<b>VERBALE DI VERIFICA PERIODICA</b> (D.lgs. 81/2008 art. 71, comma 11 e Allegato VII)		
Il giorno	riportare l'indicazione del giorno in cui si è conclusa la verifica presso l'utilizzatore	
il sottoscritto	indicare il nome e cognome del verificatore che ha condotto la verifica	
ha provveduto alla: <input checked="" type="checkbox"/> La prima delle verifiche periodiche <input type="checkbox"/> La verifica di funzionamento <input type="checkbox"/> La verifica di visita interna per generatori di vapore <input type="checkbox"/> La verifica di integrità		specificare che trattasi di prima verifica periodica
del/della: <input checked="" type="checkbox"/> attrezzatura pressione <input type="checkbox"/> insieme a pressione		specificare che trattasi di attrezzatura
Tipo:	Indicare il tipo di vaso di espansione (a diaframma, autopressurizzato ecc.)	
fabbricante	indicare il nome del costruttore del vaso	
Nr. fabbrica	indicare il numero di fabbrica del vaso	
Mod.	indicare il modello del vaso	
Matricola	indicare la matricola assegnata al vaso	
Installato/utilizzato nel cantiere/stabilimento della Ditta:	indicare la ragione sociale della Ditta, ovvero nome e cognome della persona fisica, presso cui è installato l'impianto. Nel caso in cui tale dato non coincida con il datore di lavoro, specificare anche ragione sociale e sede legale di quest'ultimo	
Comune:	indicare il comune presso cui si trova l'attrezzatura	
Via e n.:	indicare l'indirizzo completo presso il quale risulta presente l'attrezzatura	

ed ha rilevato quanto segue:

1) CONFIGURAZIONE E DATI TECNICI RILEVATI AL MOMENTO DELLA VERIFICA:

Attrezzatura/Camere	N.F.	PS (bar)	P esercizio (bar)	TS (°C)	T esercizio (°C)	Fluido		
						Natura	Stato	Gruppo

Attrezzature/Camere	Specificare che trattasi di vaso di espansione indicandone il volume in litri
N.F.	Specificare il numero di fabbrica (dato di targa)
PS (bar)	Specificare la pressione massima ammissibile del vaso (dato di targa)
P esercizio (bar)	Specificare la pressione massima di esercizio dell'impianto
TS (°C)	Specificare la temperatura massima ammissibile del vaso (dato di targa)
T esercizio (°C)	Specificare la temperatura di esercizio dell'impianto
Natura	Specificare la natura del fluido del vaso (aria-azoto/acqua)
Stato	Specificare lo stato del fluido (gas/liquido)
Gruppo	Specificare il gruppo di appartenenza (2)
Breve descrizione del funzionamento/processo dell'attrezzatura/insieme:	
Specificare la categoria PED del vaso di espansione. Specificare che il vaso di espansione in questione è inserito in un impianto di riscaldamento avente matricola _____	
2) Regolarità e della funzionalità dei dispositivi di protezione:	NOTA: specificare i dispositivi installati direttamente sul vaso di espansione
Accessori di sicurezza: valvole di sicurezza, dischi di rottura, ecc.	Indicare marca, modello, certificazione/omologazione, taratura, criteri di scelta, conformità alle istruzioni uso, esito verifica di funzionalità, esito verifica che lo scarico dei dispositivi di sicurezza non arrechi danni alle persone
Dispositivi di controllo: manometri, termometri, indicatori di livello, ecc.:	Indicare marca, modello, certificazione/omologazione, fondo scala, criteri di scelta, conformità alle istruzioni uso, esito verifica di funzionalità
Dispositivi di regolazione: pressostati, termostati, ecc.:	Indicare marca, modello, certificazione/omologazione, taratura, criteri di scelta, conformità alle istruzioni uso, esito verifica di funzionalità
Altri accessori rilevanti:	Indicare marca, modello, criteri di scelta, conformità alle istruzioni uso

3) STATO DI CONSERVAZIONE	
Lo stato di conservazione risulta:	vedi nota in fondo
4) OSSERVAZIONI	

Indicare eventuali elementi ritenuti significativi rilevati nel corso della verifica non contemplati in altre sezioni del verbale.

<b>ESITO DELLA VERIFICA</b>		
In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale,		
<input checked="" type="checkbox"/> lo stato di funzionamento	Barrare la casella	
<input type="checkbox"/> lo stato di conservazione	-----	
della suddetta attrezzatura:		
<input type="checkbox"/> risulta adeguato ai fini della sicurezza <input type="checkbox"/> non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi:		
Prendendo in esame gli aspetti considerati nel presente verbale il verificatore è chiamato a stabilire l'adeguatezza o meno, ai fini della sicurezza, dell'attrezzatura, esplicitando in caso di esito negativo, in maniera puntuale, le motivazioni di tale giudizio.		
Luogo e data	Indicare località e data in cui si è conclusa la verifica	
Firma del Datore di lavoro o suo rappresentante	Verificatore Nome, Cognome e Qualifica Firma	
Apporre timbro e firma per esteso del datore di lavoro o suo rappresentante	Apporre timbro e firma per esteso del verificatore	
Data della prossima verifica di funzionamento	Data della prossima verifica d'integrità	Data della prossima verifica d'integrità
Indicare la data della successiva verifica	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
<p>Nota per la compilazione: per la prima delle verifiche periodiche e per la verifica di funzionamento fare riferimento ai punti 1) e 2) e 4); Per le verifiche per visita interna e d'integrità fare riferimento al punto 3) e 4).</p>		

## Appendice - Liste di controllo

Si riportano di seguito le liste di controllo specifiche per ciascuna tipologia di attrezzatura di cui al presente documento, nelle quali è riportato, sotto forma di *check list*, un elenco non esaustivo degli elementi costituenti l'attività di verifica. I verificatori potranno integrare le liste in argomento, in relazione a ciascuna attrezzatura ed in base alle specifiche peculiarità, legate, ad esempio, alla tipologia di installazione, allo specifico ambiente lavoro, allo stato di conservazione, alla particolarità della destinazione d'uso, alle condizioni di impiego, ecc.

Le diverse parti in cui consiste l'attività di prima verifica periodica sono state evidenziate con diversi colori, al fine di renderne anche visivamente più immediata l'individuazione.

## I VERIFICA PERIODICA

(D.lgs. 81/2008 art. 71, comma 11 e Allegato VII)

### IMPIANTO CENTRALE DI RISCALDAMENTO (NON INSIEME PED)

	ELEMENTO	INTERVENTO
ESAME DOCUMENTALE	Libretto matricolare di impianto	Verificarne l'esistenza e la corrispondenza con l'impianto in verifica
	Istruzioni d'uso	Verificarne l'eventuale esistenza per alcuni componenti e la corrispondenza con l'impianto in verifica
	Vasi di espansione	Verificarne l'esistenza e la corrispondenza con l'impianto in verifica
	Schema idraulico di impianto	Verificarne l'esistenza e la corrispondenza con l'impianto in verifica
	Documentazione dei dispositivi di protezione e controllo	Verificarne l'esistenza e la corrispondenza con l'impianto in verifica

	ELEMENTO
SCHEDA TECNICA	Per gli impianti di riscaldamento non è prevista la redazione della scheda tecnica. I dati costitutivi degli impianti di riscaldamento possono essere reperiti nel <b>libretto matricolare</b> di impianto che costituisce di fatto la scheda tecnica dell'impianto di cui al punto 3.1.3 dell'Allegato II al d.m.11 aprile 2011.

	ELEMENTO	INTERVENTO
REDAZIONE VERBALE IDENTIFICAZIONE ATTREZZATURA	Dati identificativi dell'impianto di riscaldamento	Identificare l'impianto di riscaldamento mediante verifica di corrispondenza dei dati contenuti nel libretto matricolare (dati di targa dei generatori di calore, dei dispositivi di sicurezza, protezione e controllo, vasi di espansione etc). Verificare la corrispondenza delle matricole rilasciate dall'Ispeal o dall'Inail sulle eventuali attrezzature certificate secondo il d.lgs. 93/00.



		ELEMENTO	INTERVENTO
<b>REDAZIONE VERBALE</b>	<b>CONDIZIONI GENERALI DI CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE</b>	Componenti costituenti l'impianto	Controllare la corretta applicazione delle istruzioni per l'uso dei diversi componenti costituenti l'impianto. Valutare lo stato di manutenzione e conservazione dei principali componenti dell'impianto.
	<b>REGOLARITÀ DELLA FUNZIONALITÀ DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE</b>	Valvole di sicurezza, valvole di scarico termico	Indicare marca, modello, certificazione/omologazione, taratura, conformità alle istruzioni d'uso. Verificarne l'efficienza e accertare che lo scarico dei dispositivi avvenga in modo da non arrecare danni alle persone.
		Valvole di intercettazione del combustibile, presso stati di blocco, termostati di regolazione, dispositivi di sicurezza livello/pressione minima	Indicare marca, modello, certificazione/omologazione, taratura, conformità alle istruzioni uso. Verificarne l'efficienza.
		Termometri, manometri	Indicare marca, modello, certificazione/omologazione, fondo scala, conformità alle istruzioni d'uso.
		Valvole di intercettazione a tre vie	Indicare marca, modello, idoneità, conformità alle istruzioni d'uso. Accertare che lo scarico avvenga in modo da non arrecare danni alle persone.
		Vasi di espansione	Indicare tipo, marca, modello, certificazione, conformità alle istruzioni uso. Verificare e registrare i parametri di funzionamento.
		Tubazione di sicurezza	Verificarne l'idoneità
	<b>ESITI</b>	Esito della verifica	Rilasciare verbale di prima verifica periodica di impianto e dei vasi di espansione (qualora non esclusi dall'obbligo delle verifiche periodiche ai sensi dell'art. 11 del d.m. 329/04).

## Appendice - Documentazione

### Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 11 del 25 maggio 2012



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni  
Industriali e dei Rapporti di Lavoro**  
già Direzione Generale della  
Tutela delle Condizioni di Lavoro

**Divisione VI**

Sede,

A **Direzioni Reg.li e Prov.li del  
lavoro**

**D.G. per l'Attività Ispettiva**

**Ministero dello Sviluppo  
Economico**

**Ministero della Salute**

**Coordinamento Tecnico  
delle Regioni e P.A.**

**Assessorati alla Sanità delle  
Regioni**

**Provincia autonoma di  
Trento**

**Provincia autonoma di  
Bolzano – Ag. Prov. Prot.  
Ambiente e Tutela del  
lavoro**

**ASL (per il tramite degli  
Assessorati alla Sanità delle  
Regioni)**

**INAIL**

**Organizzazioni**

CM/acc n. 2

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
Via Fornovo, 8 – 00192 Roma  
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886  
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it



rappresentative dei datori  
di lavoro

Organizzazioni  
rappresentative dei  
lavoratori

LORO SEDI

Prot. n.

Allegati n.

Rif. nota prot. n.

del

Oggetto: **D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” – Chiarimenti.**

A seguito di numerosi quesiti pervenuti allo scrivente in merito all’applicazione del D.M. 11.04.11, tenuto conto della circolare n. 21 dell’8 agosto 2011 di questo Ministero, su conforme parere della Commissione di cui all’allegato III dello stesso decreto e d’intesa con il Coordinamento Tecnico delle Regioni e con l’INAIL, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi.

#### **1. MODALITÀ DI RICHIESTA DELLE VERIFICHE PERIODICHE AI SOGGETTI TITOLARI DI FUNZIONE**

Premesso che l’articolo 71, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di sottoporre a verifica periodica le attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII dello stesso decreto, e che il D.M. 11.04.2011 individua nell’INAIL e nelle ASL i soggetti titolari rispettivamente della prima verifica periodica e delle verifiche periodiche successive, le modalità di richiesta di verifica dovranno essere tali da consentire l’attuazione delle procedure previste dal D.M. 11.04.2011. A tale fine, tenuto conto anche di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2 del D.M. 11.04.2011, la richiesta di verifica periodica delle attrezzature di lavoro, di cui all’articolo 71, comma 11 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., è considerata valida, ai fini della decorrenza dei termini dei 60/30 giorni entro cui INAIL/ASL deve effettuare la verifica periodica, se risponde ai seguenti requisiti:

- a. ove trasmessa su supporto cartaceo, deve essere su carta intestata dell’impresa utilizzatrice (o di soggetto espressamente delegato dal datore di lavoro dell’impresa utilizzatrice) o provvista di timbro della stessa impresa, ed essere firmata dal richiedente;
- b. deve riportare l’indirizzo completo presso cui si trova l’attrezzatura di lavoro da verificare, nonché i dati fiscali (sede legale, codice fiscale, partita IVA) ed i riferimenti telefonici;
- c. deve contenere i dati identificativi dell’attrezzatura di lavoro, ovvero:
  - i. tipologia di attrezzatura di lavoro;
  - ii. matricola ENPI o ANCC o ISPEL o INAIL o, nel caso di ponti sospesi muniti di argani e di carri raccogli frutta, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; ove non sia disponibile la matricola, numero di fabbrica e costruttore;
- d. deve essere indicato il soggetto abilitato individuato, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del D.M. 11.04.2011. Il datore di lavoro dovrà individuare tale soggetto tra quelli iscritti nell’elenco dei soggetti abilitati di cui all’articolo 2, comma 4 del D.M. 11.04.2011;

CMcirc n. 2

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
Via Forno, 8 – 00192 Roma  
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886  
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it



e. data di richiesta.

In caso di richiesta di verifica periodica, incompleta di uno o più dei suddetti elementi, il soggetto titolare della funzione dovrà rispondere al richiedente, evidenziando che, ferme restando le date di scadenza delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, i termini dei 60/30 giorni, entro cui il soggetto titolare deve provvedere ad effettuare le verifiche periodiche ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del D.M. 11.04.2011, decorrono dalla data della richiesta (come di seguito meglio individuata) completa di tutti i dati sopra elencati.

Fermo restando quanto sopra indicato, per data di richiesta, ai fini di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1 del D.M. 11.04.2011, si intende:

- a. in caso di lettera raccomandata A.R.: la data di consegna della raccomandata A.R. riportata sulla ricevuta; in caso di invio per fax: la data di invio del fax; in caso di invio di PEC: la data di invio della mail;
- b. in caso di richiesta attraverso portale WEB: la data della transazione on-line;
- c. in caso di raccomandata a mano: la data di consegna, che dovrà essere indicata su copia fotostatica della lettera di richiesta e sottoscritta dal funzionario che la riceve;
- d. in caso di posta ordinaria, raccomandata semplice ed e-mail: la data di protocollo in arrivo dell'ente titolare della funzione.

## 2. SCELTA DEL SOGGETTO ABILITATO

Il D.M. 11.04.2011 stabilisce, in attuazione alle disposizioni dell'articolo 71, commi 11 e 12 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che sia il datore di lavoro a scegliere il soggetto abilitato secondo le seguenti modalità:

- a. al momento della richiesta della verifica periodica al soggetto titolare della funzione (INAIL/ASL), il datore di lavoro individua uno dei soggetti abilitati per l'effettuazione della specifica tipologia di attrezzatura di lavoro, iscritto nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'articolo 2, comma 4 del D.M. 11.04.2011 (elenco costituito, per quanto riguarda l'INAIL presso le direzioni regionali competenti o, per quanto riguarda le ASL presso le singole strutture e in presenza di uno specifico provvedimento regionale che lo preveda ai sensi del citato articolo 2, comma 4, secondo capoverso, presso la Regione di appartenenza);
- b. in caso di superamento dei termini di cui all'articolo 2, comma 1 del D.M. 11.04.2011, senza che sia intervenuto il soggetto titolare della funzione né il soggetto abilitato indicato dallo stesso datore di lavoro, il datore di lavoro individua uno dei soggetti abilitati nella Regione in cui si trova l'attrezzatura di lavoro da sottoporre a verifica, iscritto nell'elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui all'allegato III del D.M. 11.04.2011. Solo nel caso in cui nell'elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui all'allegato III del D.M. 11.04.2011 non siano presenti soggetti abilitati nella Regione per la specifica attrezzatura, il datore di lavoro si rivolge ad uno dei soggetti riportati nell'elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui all'allegato III del D.M. 11.04.2011, per la specifica tipologia di attrezzatura di lavoro.

Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno disciplinato il sistema di verifica periodica obbligatoria ai fini di sicurezza ed in particolare i soggetti abilitati a svolgerle, per quanto previsto dall'articolo 6, comma 2 del D.M. 11.04.2011 oltre ai soggetti di cui ai punti precedenti (lettere a) e b)), possono essere incaricati anche i soggetti

CM/acc n 2

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
Via Fornovo, 8 – 00192 Roma  
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886  
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it







## 2. Applicabilità dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. con riferimento alle attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro

Le attività di verifica periodica di attrezzature di lavoro svolte dai soggetti titolari della funzione e dai soggetti abilitati devono intendersi come "servizi di natura intellettuale", e pertanto, in conformità alle disposizioni di cui al comma 3 bis, dell'articolo 26, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non soggette alle disposizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo. Resta inteso, inoltre, che i soggetti individuati dalla legislazione vigente per l'effettuazione delle verifiche periodiche sono in possesso, ope legis, dei requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

## 3. Attrezzature di lavoro noleggiate senza operatore o concesse in uso

Fermo restando gli obblighi del datore di lavoro di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per le attrezzature cedute allo stesso a titolo di noleggio senza operatore o concesse in uso, la richiesta di verifica periodica può essere inoltrata dal noleggiatore o dal concedente in uso, anche in considerazione della previsione di cui all'articolo 23, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. oltre che nell'ottica della semplificazione delle procedure.

## 4. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kw e serbatoi di GPL

Premesso che gli obblighi stabiliti dall'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a carico del datore di lavoro sono riferiti alle attrezzature di lavoro così come definite all'articolo 69, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., si ritiene che le attrezzature di cui al suddetto punto 4, se non sono necessarie all'attuazione di un processo produttivo, non debbano essere assoggettate alle verifiche periodiche di cui al D.M. 11.04.2011. Per quanto sopra esposto si evidenzia che:

- alle centrali termiche non necessarie all'attuazione di un processo produttivo, ad esempio quelle installate nei condomini, non si applicano le disposizioni del D.M. 11.04.2011, ma continua ad applicarsi il D.M. 01.12.1975;
- ai serbatoi di GPL non asserviti a processi produttivi, ad esempio quelli ad uso domestico, non si applicano le disposizioni del D.M. 11.04.2011, ma continuano ad applicarsi il D.M. 01.12.2004, n. 329, il D.M. 29.02.1988, il D.M. 23.09.2004 ed il D.M. 17.01.2005, nei casi previsti dai rispettivi ambiti di applicazione.

## 5. Sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici

I sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici, comunemente denominati "macchine speciali composte da tiri elettrici a uno o più funi", non rispondono alla definizione di apparecchio di sollevamento ai sensi della norma UNI ISO 4306-1 ("apparecchio a

(Micc. n. 3)

*funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa*”), in quanto i limiti di tali macchine sono costituiti da barre di carico (o americane) alle quali vengono collegati gli allestimenti scenici e non da ganci o altri organi di presa. Pertanto, tali attrezzature sono escluse dal campo di applicazione dell’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., peraltro non rientrando le stesse tra le tipologie elencate nell’Allegato VII del succitato decreto.

Resta fermo che il datore di lavoro è tenuto ad ottemperare agli obblighi di cui all’articolo 71, commi 4 e 8 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

## 6. Ponti sollevatori per veicoli

I ponti sollevatori per veicoli non rientrano tra le attrezzature di lavoro soggette agli obblighi di verifica periodica di cui all’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto non rispondenti alla definizione di apparecchi di sollevamento, ai sensi della succitata norma UNI ISO 4306-1.

## 7. Carrelli commissionatori

Si precisa preliminarmente che le tipologie di attrezzature di lavoro elencate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono le stesse già soggette a precedenti norme in materia di verifiche periodiche (tra cui D.P.R. 547/55, D.M. 329/04, ecc.), salvo il caso in cui il legislatore ha voluto intenzionalmente estendere l’obbligo delle stesse attraverso il D.Lgs. n. 106/2009 ad altre attrezzature (ovvero ai carrelli semoventi a braccio telescopico, ascensori e montacarichi da cantiere, piattaforme autosollevanti su colonne).

Con riferimento ai **carrelli commissionatori**, gli stessi sono definiti come carrelli con posto di guida elevabile destinati ad operazioni di picking (prelievo e deposito manuale di merce da scaffalature; vedere anche norma UNI EN 1726-1); la loro funzione, pertanto, non è quella di portare uno o più operatori in quota insieme con le loro attrezzature allo scopo di svolgervi un lavoro, ma piuttosto quella di trasportare e movimentare materiali in quota, accompagnati dall’operatore.

Per quanto sopra i carrelli commissionatori non rientrano tra le attrezzature di cui all’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Non si configurano, infatti, come ponti mobili sviluppabili (*“piattaforme di lavoro mobili elevabili, destinate a spostare persone alle posizioni di lavoro da cui possano svolgere mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l’intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita”*), secondo la definizione di cui alla norma UNI EN 280 punto 1.1), in quanto non destinati a sollevare persone in quota per eseguire operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione o altri lavori simili.

Resta inteso che, qualora il fabbricante del carrello preveda nel manuale d’uso la possibilità di utilizzare l’attrezzatura per svolgere attività in quota (quali ad esempio operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione, o altri lavori simili) il carrello rientra tra le attrezzature da sottoporre alle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. come ponte mobile sviluppabile.

CM/enc n. 3

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
Via Formosa, 8 – 00192 Roma  
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886  
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it



#### 8. Attrezzature di lavoro soggette a periodi di inattività

La periodicità delle verifiche periodiche prevista dall'Allegato II del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non è interrotta da periodi di inattività dell'attrezzatura di lavoro (p.es. attrezzature di lavoro impiegate nel settore edile, soggette a smontaggi, deposito e montaggi). Pertanto, se i termini previsti dal suddetto allegato risultassero trascorsi all'atto della riattivazione dell'attrezzatura di lavoro si dovrà richiedere la verifica periodica prima del suo riutilizzo.

#### 9. Spostamento delle attrezzature di lavoro

Le comunicazioni di spostamento dell'attrezzatura di lavoro di cui all'Allegato II, punto 5.3.3. del D.M. 11.04.2011 sono funzionali alla richiesta di verifica periodica all'INAIL o all'ASL anche per quanto disposto al punto 5.2.1. dello stesso Allegato. Pertanto, nel caso di spostamento dell'attrezzatura mentre si è in attesa della verifica, sarà cura del datore di lavoro comunicarne lo spostamento al soggetto titolare della funzione presso il quale si è inoltrata la richiesta e, contestualmente, inviare una nuova richiesta al soggetto titolare della funzione competente per territorio ove si andrà ad utilizzare la stessa attrezzatura. Relativamente allo spostamento delle attrezzature in pressione, le indicazioni sopra esposte restano valide compatibilmente con le disposizioni in materia di certificazione e di messa in servizio previste dalla normativa vigente.

#### 10. Raccordo con la disciplina previgente al D.M. 11.04.2011 in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

**A) Per le attrezzature di lavoro, riportate nell'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., fabbricate in attuazione di direttive comunitarie di prodotto e marcate CE, si procederà secondo le modalità indicate di seguito.**

1. In caso di attrezzature di lavoro di nuova introduzione nel regime delle verifiche periodiche (piattaforme autosollevanti su colonne, carrelli semoventi a braccio telescopico, ascensori e montacarichi da cantiere, idroestrattori a forza centrifuga) e già in servizio alla data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011, il datore di lavoro, decorsi i termini previsti dall'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. dalla data di messa in servizio, deve richiedere la prima verifica periodica all'INAIL, secondo la procedura prevista dal punto 5.1.2 dell'Allegato II del D.M. 11.04.2011; ai sensi del punto citato, *“la richiesta di prima verifica periodica costituisce adempimento dell'obbligo di comunicazione all'INAIL”*. L'INAIL provvederà all'effettuazione della prima verifica periodica secondo i tempi e le modalità previsti dal D.M. 11.04.2011.
2. In caso di attrezzature di lavoro, già assoggettate all'obbligo delle verifiche periodiche ai sensi della legislazione previgente al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per le quali il datore di lavoro avesse già provveduto a comunicare la messa in servizio all'INAIL (ex ISPESL), si possono individuare i seguenti casi:
  - a) Se l'INAIL ex ISPESL ha già provveduto alla data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011 a redigere il libretto delle verifiche secondo le procedure stabilite dalla Circolare M.I.C.A. n. 162054 del 25.06.1997, l'attrezzatura di lavoro verrà sottoposta

CM08 n. 3

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
Via Formosa, 8 – 00192 Roma  
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886  
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it

alle verifiche periodiche successive alla prima alle scadenze previste dal regime delle periodicità stabilite dall'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in assenza della scheda identificativa.

- b) Se prima della data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011, l'attrezzatura di lavoro era già stata sottoposta a verifiche periodiche da parte delle ASL/ARPA in assenza del libretto delle verifiche secondo le procedure stabilite dalla citata Circolare M.I.C.A. n. 162054/97, l'attrezzatura di lavoro continuerà ad essere sottoposta alle verifiche periodiche successive alla prima in assenza di libretto delle verifiche e di scheda identificativa. Qualora l'INAIL (ex ISPESL) non avesse assegnato o comunicato la matricola dell'attrezzatura al proprietario dell'attrezzatura di lavoro e all'ASL competente per territorio, l'INAIL provvederà a trasmetterla ai suddetti soggetti nel più breve tempo possibile, al fine di consentire una completa redazione dei verbali di verifica e l'immissione nella banca dati.
3. In caso di attrezzature di lavoro rientranti nel campo di applicazione del D.M. 04.03.1982, già assoggettate all'obbligo delle verifiche periodiche ai sensi della legislazione previgente al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per le quali il datore di lavoro avesse già provveduto a comunicare la messa in servizio al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si possono individuare i seguenti casi:
- a) Se il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha già provveduto alla data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011 ad effettuare la prima delle verifiche periodiche e a redigere il libretto secondo le procedure stabilite dalla Circolare MLPS n. 9 del 12.01.2001, l'attrezzatura di lavoro verrà sottoposta alle verifiche periodiche successive alla prima alle scadenze previste dal regime delle periodicità stabilite dall'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
- b) Se il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non ha provveduto alla data di entrata in vigore del DM 11.04.11 ad effettuare la prima delle verifiche periodiche e a redigere il libretto l'attrezzatura sarà sottoposta alla prima delle verifiche periodiche secondo le modalità previste dal D.M. 11.04.2011.

**B) Per le attrezzature di lavoro, riportate nell'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., fabbricate in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e non marcate CE, si procederà secondo le modalità indicate di seguito.**

Le attrezzature di cui al precedente punto 10.A.2 e non marcate CE, che non abbiano subito modifiche sostanziali tali da richiedere una nuova marcatura CE, rimangono soggette al previgente regime omologativo. Al termine dell'iter omologativo, effettuato in via esclusiva dall'INAIL (ex ISPESL), dette attrezzature saranno sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive alla prima.

Le attrezzature di cui al precedente punto 10.A.3 e non marcate CE, che non abbiano subito modifiche sostanziali tali da richiedere una nuova marcatura CE, rimangono soggette al

CM/rev. n. 3

---

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
Via Formosa, 8 - 00192 Roma  
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886  
Email: Div51tutela@lavoro.gov.it

## Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 9 del 5 marzo 2013



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni  
Industriali e dei Rapporti di Lavoro**  
già Direzione Generale della  
Tutela delle Condizioni di Lavoro

**Divisione VI**

Sede,

**A** **Direzioni Reg.li e Prov.li del  
lavoro**

**D.G. per l'Attività Ispettiva**

**Coordinamento Tecnico  
delle Regioni e P.A.**

**Assessorati alla Sanità delle  
Regioni**

**Provincia autonoma di  
Trento**

**Provincia autonoma di  
Bolzano – Ag. Prov. Prot.  
Ambiente e Tutela del  
lavoro**

**ASL (per il tramite degli  
Assessorati alla Sanità delle  
Regioni)**

**INAIL**

**Organizzazioni  
rappresentative dei datori  
di lavoro**

**Organizzazioni  
rappresentative dei  
lavoratori**

**Organizzazioni**

CM/lore n. 5/2013

---

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
Via Fornovo, 8 – 00192 Roma  
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886  
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it



rimangono soggette al regime di collaudo previsto dal D.M. 04/03/1982. La richiesta di immatricolazione dovrà essere inoltrata all'INAIL per la gestione della banca dati, mentre il successivo collaudo, trascorsi 40 giorni dalla comunicazione della matricola da parte dell'INAIL, potrà essere effettuato da un tecnico così come previsto all'articolo 4 del succitato decreto.

Al termine del collaudo, come già previsto dalla suddetta circolare, dette attrezzature saranno sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive di competenza delle ASL/ARPA.

Le attrezzature di lavoro in argomento, come già previsto dalla suddetta circolare, regolarmente messe in servizio secondo il regime previgente alla disciplina della marcatura CE e già sottoposte a verifiche periodiche devono seguire il regime delle verifiche periodiche successive alla prima.

Infine, le attrezzature di cui al succitato punto 10.A.3 marcate CE mai sottoposte a verifiche rientrano nel regime delle verifiche periodiche di cui al D.M. 11.04.2011.

#### 4. ARGANI INSTALLATI SU AEROGENERATORI

Gli argani installati sugli aerogeneratori utilizzati nei parchi eolici rientrano nel regime di verifica di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto tali attrezzature di sollevamento non sono funzionali alla specifica destinazione operativa dell'aerogeneratore, ma sono dedicati esclusivamente ad operazioni di manutenzione degli stessi.

#### 5. LOADER AEROPORTUALI

Con riferimento ai loader aeroportuali (comunemente detti cargo loader) gli stessi sono definiti come piattaforme di sollevamento per carico/scarico di carichi unitari per gli aeromobili in servizio nel trasporto aereo civile (vedere anche norma EN 12312-9); la loro funzione, quindi, non è quella di portare uno o più operatori in quota con le loro attrezzature allo scopo di svolgervi operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione o altri lavori simili, ma piuttosto quella di trasportare e movimentare carichi in quota accompagnati dall'operatore.

Pertanto, i loader aeroportuali non sono configurabili come ponti mobili sviluppati e dunque non rientrano tra le attrezzature di cui all'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

#### 6. ATTREZZATURA DESTINATA ALLA RACCOLTA RIFIUTI



Fig. 1

Un'attrezzatura per la raccolta rifiuti dotata di braccio articolato e dispositivo di aggancio rigido (tale da impedire ogni oscillazione del carico) per il prelievo di contenitori di superficie (vedere ad

CMXire s. 5/2013

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
Via Formovo, 8 - 00192 Roma  
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886  
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it

A small, handwritten mark or signature in the bottom left corner of the page.



esempio Fig. 1), seminterrati e interrati, compatibili con detto dispositivo di aggancio, non rientra nel regime delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., poiché non si configura come un apparecchio di sollevamento ai sensi della norma UNI ISO 4306-1 "apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa".

#### **7. ASSOGGETTABILITÀ AL REGIME DELLE VERIFICHE PERIODICHE DI UN CARRELLO ELEVATORE A FORCHE (MULETTO)**

Il carrello industriale a forche (denominato anche carrello elevatore a forche o muletto) non è assoggettato al regime delle verifiche periodiche previsto dall'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg, in quanto esso non si configura come "apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa" (UNI ISO 4306-1).

Viceversa, detto carrello è assoggettato al citato regime delle verifiche periodiche qualora sia munito di accessori di sollevamento (previsti dal fabbricante) o di attrezzature intercambiabili (installate nel rispetto delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva macchine) che gli conferiscono la funzione, sopra definita, di apparecchio di sollevamento.

#### **8. IVA**

Relativamente all'assoggettabilità delle verifiche periodiche di attrezzature di lavoro al regime IVA, visto il parere formulato dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – Settore Imposte Indirette con protocollo n. 954-155483/2012 del 14/11/2012 a seguito dell'interpello 954-88/2012 – Art. 11, Legge 27 luglio 2000, n. 212 da parte di INAIL, si prende atto che le attività di verifica periodica svolte ai sensi del D.M. 11 aprile 2011, sia dai soggetti titolari della funzione che dai soggetti abilitati, rientrano nel campo di applicazione dell'IVA.

#### **9. CONTROLLI PREVISTI DALL'ARTICOLO 71, COMMA 8, DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. E INDAGINI SUPPLEMENTARI (DM 11.04.2011, ALLEGATO II, PUNTO 2 LETT. C)**

I verificatori dei soggetti abilitati durante l'effettuazione delle verifiche periodiche sono incaricati di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 71, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, in conformità al punto 1, lettera a), dell'Allegato I, del D.M. 11.04.2011, debbono garantire competenza oltre che indipendenza, imparzialità ed integrità rispetto alle attività di progettazione, consulenza, fabbricazione, installazione, manutenzione, commercializzazione e gestione eventualmente legate in maniera diretta o indiretta alle attrezzature di cui all'Allegato VII del decreto legislativo sopracitato. Pertanto, non è possibile per i verificatori di cui sopra l'effettuazione di attività quali i controlli previsti dall'articolo 71, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e le indagini supplementari.

#### **10. TARIFFE – DECRETO DIRIGENZIALE DEL 23.11.2012**

Si ritiene utile evidenziare che le tariffe, previste dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'articolo 3, comma 3, del D.M. 11.04.2011 (decreto dirigenziale del 23.11.2012), per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., così come chiaramente indicato nel succitato decreto dirigenziale, "si intendono *omnicomprensive di tutte le spese*", essendo escluse solo le imposte.

CM/irc n 5/2013

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
Via Formosa, 8 - 00192 Roma  
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886  
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it




**11. FACOLTÀ DI AVVALERSI DEI SOGGETTI ABILITATI ISCRITTI NEGLI ELENCHI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DEL D.M. 11.04.2011 DA PARTE DEI SOGGETTI TITOLARI DELLA FUNZIONE**

Tenuto conto dell'ultimo capoverso dell'articolo 2, comma 5, del D.M. 11.04.2011, i soggetti abilitati, essendo già impegnati, ai sensi dell'abilitazione ricevuta, al rispetto dei termini temporali previsti al comma 1 dello stesso articolo, non sono tenuti a fornire conferma dell'accettazione dell'incarico ai soggetti titolari della funzione.

**12. DATA DI DECORRENZA PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE**

Fermo restando quanto previsto dal punto 1 della Circolare n. 11/2012 di questo Ministero, i termini temporali per lo svolgimento delle verifiche periodiche decorrono dalla data di richiesta e non da quella di effettuazione del pagamento delle tariffe previste dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'articolo 3, comma 3, del D.M. 11.04.2011 (decreto dirigenziale del 23.11.2012).

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Paolo PENNESI)



## Circolare Inail n. 12 del 13 maggio 2019

**INAIL**ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORODirezione generale  
Direzione centrale ricerca  
Direzione centrale organizzazione digitale

Circolare n. 12

Roma, 13 maggio 2019

Al Dirigente Generale vicario  
Ai Responsabili di tutte le Strutture  
centrali e territorialie, p.c. a: Organi istituzionali  
Magistrato della Corte dei conti  
delegato all'esercizio del controllo  
Organismo indipendente di  
valutazione della performance  
Comitati consultivi provinciali**Oggetto**

Servizi telematici di certificazione e verifica: CIVA.

**Quadro normativo**

- ✦ **Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni:** "Codice dell'amministrazione digitale".
- ✦ **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2001:** "Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni".
- ✦ **Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni:** "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni.
- ✦ **Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462:** "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi".
- ✦ **Decreto ministeriale 11 aprile 2011:** "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo".



- ✦ **Decreto ministeriale 29 febbraio 1988:** "Norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m<sup>3</sup>".
- ✦ **Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93:** "Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione" e successive modificazioni.
- ✦ **Decreto ministeriale 23 settembre 2004:** "Modifica del decreto del 29 febbraio 1988, recante norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas, di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m<sup>3</sup> e adozione dello standard europeo EN 12818 per i serbatoi di gas di petrolio liquefatto di capacità inferiore a 13 m<sup>3</sup>".
- ✦ **Decreto ministeriale 1° dicembre 2004, n. 329:** "Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93".
- ✦ **Decreto ministeriale 23 ottobre 1996, n. 628:** "Regolamento recante norme per l'approvazione e l'omologazione delle attrezzature tecniche per le prove di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi".
- ✦ **Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495:** "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".
- ✦ **Decreto ministeriale 1° dicembre 1975:** "Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione".

#### **Premessa**

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011 in materia di presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche esclusivamente in via telematica, l'Inail ha implementato la gestione informatizzata dei servizi di certificazione e verifica resi dall'Istituto alle diverse tipologie di utenti.

L'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 prevede che i datori di lavoro comunichino, entro 30 giorni, all'Unità operativa territoriale Inail (Uot) competente la messa in servizio degli impianti di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e inviino, altresì, la dichiarazione di conformità dell'impianto rilasciata dall'installatore.

Per quanto concerne le attrezzature di lavoro ricomprese nell'allegato VII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e, tra queste, le attrezzature di sollevamento, i datori di lavoro devono comunicarne la messa in servizio alla Uot Inail competente -che provvede all'assegnazione di una matricola- nonché richiedere la prima delle verifiche periodiche secondo le scadenze indicate nel richiamato allegato.

Con riguardo alle attrezzature a pressione e agli "insiemi" di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, il datore di lavoro o l'utilizzatore ha l'obbligo

di effettuare la dichiarazione di messa in servizio alla Uot Inail di riferimento. Ai sensi del decreto ministeriale 1 dicembre 2004, n. 329 alcune apparecchiature sono soggette anche alla verifica di messa in servizio.

Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche sono definite dal decreto ministeriale 11 aprile 2011, le cui disposizioni si applicano ai seguenti gruppi di attrezzature:

Gruppo SC Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano e idroestrattori a forza centrifuga;  
 Gruppo SP Sollevamento persone;  
 Gruppo GVR Gas, Vapore, Riscaldamento.

Il Titolo II del decreto ministeriale 1° dicembre 1975 stabilisce i requisiti di sicurezza che i generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione, con temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica, devono soddisfare per la prevenzione degli infortuni. In particolare l'articolo 18 del citato decreto ministeriale prevede i casi in cui deve essere presentata una denuncia all'Inail per i generatori soggetti alle disposizioni del decreto.

L'articolo 241, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 stabilisce che l'Inail provveda al riconoscimento d'idoneità dei ponti sollevatori per veicoli destinati alle officine che effettuano la revisione dei veicoli. Tale attività prevede la verifica della rispondenza del ponte sollevatore destinato a officine autorizzate per la revisione alle disposizioni di cui al paragrafo h) dell'allegato tecnico al decreto ministeriale 23 ottobre 1996, n. 628.

#### **Rilascio dell'applicativo CIVA**

Con la presente circolare si comunica che a decorrere dal 27 maggio 2019, l'Inail mette a disposizione dell'utenza l'applicativo CIVA che consente la gestione informatizzata dei sottoriportati servizi di certificazione e verifica:

- la denuncia di impianti di messa a terra;
- la denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche;
- la messa in servizio e l'immatricolazione delle attrezzature di sollevamento;
- il riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli;
- le prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE;
- la messa in servizio e l'immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere;
- la messa in servizio e l'immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi;
- l'approvazione del progetto e la verifica primo impianto di riscaldamento;
- le prime verifiche periodiche.

Ne consegue, pertanto, che dalla suindicata data i servizi di certificazione e verifica sopra richiamati dovranno essere richiesti esclusivamente utilizzando il servizio telematico CIVA.

Gli ulteriori servizi di certificazione e verifica appartenenti al gruppo GVR- per esempio messa in servizio cumulative di attrezzature a pressione, riparazione,

taratura valvola- saranno sviluppati in immediato prosieguo e della loro implementazione verrà data notizia con successiva circolare esplicativa. Fino al completamento dei servizi *online*, le prestazioni relative a questi servizi dovranno essere richieste utilizzando la modulistica presente sul portale con invio tramite posta elettronica certificata (Pec). Potranno essere accettati con altra modalità (posta ordinaria o consegna a mano presso le Strutture dell'Istituto) solo allegati che per la loro particolarità (es. elaborati complessi o elaborati relativi a vecchi impianti) presentino difficoltà a essere digitalizzati; ovviamente l'invio con altra modalità degli allegati e la loro descrizione deve essere contenuta nella comunicazione effettuata via Pec.

Considerato che il nuovo applicativo CIVA consente un'interlocazione più agevole con l'utenza per la gestione delle diverse fasi delle procedure richieste (per esempio, emissione della matricola, richiesta di documentazione integrativa, assegnazione del tecnico, ecc.), si ritiene opportuno invitare l'utenza a voler verificare la correttezza dell'indirizzo Pec dedicato, e a curarne il costante aggiornamento, in quanto indispensabile per le comunicazioni che l'applicativo invia e riceve al/dal richiedente.

Con questo rilascio si realizza, inoltre, il collegamento dei processi di lavoro concernenti le attività amministrative di certificazione e verifica con le altre procedure Inail, ivi incluso il servizio "pagoPA@Inail", tramite il quale l'utenza Inail può effettuare i propri pagamenti verso l'Istituto. Il pagamento attraverso il sistema "pagoPA" consente l'abbinamento immediato, analitico e automatico del versamento effettuato al servizio reso.

Con la messa in esercizio di CIVA, pertanto, il pagamento delle prestazioni di certificazione e verifica va effettuato attraverso i diversi canali messi a disposizione da "pagoPA" (es. carta di credito, *home banking*, *PayPal*, etc); per il dettaglio è possibile consultare la pagina dell'Inail dedicata al servizio <https://pagopa.inail.it/PagamentiPa/Index.do> ovvero il sito dell'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) [www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa](http://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa).

Per coloro che, in questa fase di passaggio alle nuove modalità di richiesta del servizio, avessero già effettuato il pagamento con i canali tradizionali (bonifico bancario, bollettino di conto corrente) è possibile inviare una comunicazione - tramite l'apposita funzione presente sull'applicativo- per richiedere di attestare il pagamento effettuato.

Nel sistema CIVA, inoltre, è rinvenibile, per ciascun utente, la lista degli impianti e degli apparecchi a esso associati -con indicazione della relativa matricola- presenti negli archivi dell'Istituto.

È tuttavia possibile che per carenza di dati nella fase di migrazione non sia stato possibile effettuare l'abbinamento tra utente e impianto/apparecchio posseduto. È stata, pertanto, sviluppata una funzione che consente all'utente di richiedere la visualizzazione degli impianti/apparecchi gestiti attraverso l'indicazione della matricola, non presente in prima battuta nella lista delle apparecchiature, consentendone così l'associazione.

È possibile anche per gli utenti comunicare all'Istituto l'acquisizione dell'attrezzatura ovvero la sua cessione o dismissione, attraverso il servizio di voltura per acquisizione/cessione dell'impianto/apparecchio.

Le richieste presentate prima dell'entrata in esercizio dell'applicativo CIVA e ancora in corso di trattazione sono inserite nel nuovo sistema.

Qualora l'utente non dovesse trovare una richiesta presentata potrà utilizzare la funzione di "richiesta di visualizzazione delle pratiche presentate" indicando la matricola dell'impianto/apparecchio oggetto della prestazione, consentendone così l'associazione, ovvero potrà contattare direttamente la Uot Inail alla quale era stata presentata la richiesta.

### Istruzioni per la profilazione

Per usufruire dei servizi telematici di certificazione e verifica messi a disposizione dall'Istituto è necessario accedere al portale Inail [www.inail.it](http://www.inail.it).

I datori di lavoro della gestione industria, artigianato, servizi, delle pubbliche amministrazioni titolari di Pat, del settore navigazione titolari di pan, già profilati per l'utilizzo dei servizi *online* (con i profili di legale rappresentante, delegato, intermediario, comandante del settore navigazione), continueranno a utilizzare le credenziali in loro possesso.

È stato creato un nuovo profilo, "consulente per le attrezzature e impianti", per consentire ai consulenti tecnici di accedere e operare nell'espletamento degli incarichi loro affidati.

Per le Pubbliche amministrazioni non titolari di Pat è previsto l'accesso a CIVA con il profilo di Datore di lavoro di struttura P.A. in Gestione Conto Stato. Non utilizza questa modalità il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il quale è in corso lo sviluppo di sistemi di identità federata. Fino al rilascio di tali sistemi le richieste dei servizi in questione potranno essere effettuate dal personale scolastico a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o da un consulente tecnico tramite il canale telematico CIVA. In tale ultimo caso, il consulente per le attrezzature e impianti dovrà accedere ai servizi *online* di Inail e indicare il plesso scolastico per il quale intende operare.

Per gli utenti non soggetti a assicurazione Inail (i datori di lavoro agricolo, i datori di lavoro privato di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, gli amministratori di condominio, gli installatori e progettisti di impianti di riscaldamento, eventuali soggetti delegati) l'accesso a CIVA è consentito attraverso il profilo di "Utente con credenziali dispositive", e l'indicazione del codice fiscale/partita Iva del soggetto per il quale si intende operare nonché della qualifica rivestita (rappresentante legale, proprietario, amministratore di condominio, installatore e progettista di impianto di riscaldamento, delegato).

Il profilo di "Utente con credenziali dispositive" è acquisibile tramite il servizio "Richiedi credenziali dispositive" disponibile sul portale [www.inail.it](http://www.inail.it), oppure effettuando l'accesso con una delle modalità di seguito riportate:

- Spid
- Pin Inps
- Carta Nazionale dei Servizi (Cns)

In alternativa, può essere presentata richiesta alle Sedi territoriali dell'Inail previa compilazione dell'apposito modulo reperibile nel portale alla sezione

"ATTI E DOCUMENTI" -> "Moduli e modelli", sottosezione "PRESTAZIONI", voce "Altri moduli".

Per ogni opportuna informazione si rinvia alle istruzioni riportate nella sezione "SUPPORTO" -> "Guide manuali operativi", sottosezione "Servizi *online* - Istruzioni per l'accesso".

Dopo aver cliccato su "ACCEDI AI SERVIZI *ONLINE*", il sistema chiede di effettuare il *login*.

Confermati i dati immessi, appare la "My Home" con l'elenco dei servizi *online* dell'Istituto ai quali l'utente è abilitato ad accedere, suddivisi per argomento, ivi inclusi quelli di "Certificazione e verifica" -> CIVA.

#### **Assistenza agli utenti**

Nelle aree "Supporto" e "Recapiti e contatti" del portale [www.inail.it](http://www.inail.it) è a disposizione dell'utenza il servizio "Inail risponde" per l'assistenza e il supporto nell'utilizzo dei servizi *online* e per approfondimenti procedurali. Nell'area "Supporto" sono altresì disponibili per la consultazione le *faq* e il manuale.

Per informazioni su aspetti procedurali è inoltre possibile rivolgersi al *Contact center* Inail al numero 066001, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18,00, accessibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente.

Il Direttore generale  
f.to Giuseppe Lucibello



Di seguito si riportano i punti delle succitate circolari che trovano applicazione nelle presenti istruzioni operative:

Circolare	Punti della circolare	Argomento
MLPS n. 11 del 25.05.2012	1.,3.,5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modalità di richiesta delle verifiche periodiche ai soggetti titolari di funzione</li> <li>• Interruzione o sospensione dei termini temporali</li> <li>• Modulistica</li> </ul>
MLPS n. 23 del 13.08.2012	4.,8.,9.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperature dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica e aventi potenzialità globale ai focolari superiore a 116 Kw e serbatoi GPL</li> <li>• Attrezzature di lavoro soggette a periodi di inattività</li> <li>• Spostamento delle attrezzature di lavoro</li> </ul>
MLPS n. 9 del 05.03.2013	1.,12.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbali di verifica</li> <li>• Data di decorrenza per l'effettuazione delle verifiche</li> </ul>
Inail n. 12 del 13.05.2019		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedura telematica per la gestione informatizzata della PVP</li> </ul>